

AVVISO PUBBLICO

Voucher di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per bambine e bambini con disabilità per Centri estivi – Estate 2026 “EXTRA CARTELLONE VERDEAZZURRO”

Premesse

Il Comune sostiene annualmente le associazioni sportive, culturali e del terzo settore attraverso il Cartellone “VerdeAzzurro”. Tali realtà organizzano centri estivi sul territorio comunale, ottenendo un apposito accreditamento che consente loro di beneficiare di contributi e servizi diretti, tra cui l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione per i bambini e le bambine con disabilità.

Con il presente avviso, l'Amministrazione comunale intende sostenere la partecipazione delle bambine e dei bambini con disabilità iscritti anche a centri estivi non accreditati (extra cartellone “VerdeAzzurro”), garantendo loro un supporto educativo qualificato, attraverso il riconoscimento di un voucher “ad ore”.

Il voucher erogato non sarà quindi un contributo economico, bensì “ad ore” di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Le ore saranno assegnate dal Comune e svolte direttamente da personale dell'operatore affidatario del servizio comunale di assistenza all'autonomia e alla comunicazione, presso il centro estivo indicato dalla famiglia in fase di richiesta.

Le famiglie di bambine e bambini con disabilità che scelgono un centro estivo non accreditato (Extra Cartellone VerdeAzzurro) potranno quindi far domanda per ottenere il suddetto voucher attivabile per un massimo di 5 settimane, anche non consecutive, nell'arco del periodo estivo giugno – settembre 2026, e non è cumulabile con i benefici dei centri estivi accreditati.

Il presente avviso è adottato nel rispetto della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (tutela delle persone con disabilità), della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. (procedimento amministrativo), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (trasparenza amministrativa) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali.

Art. 1 – Finalità e oggetto

Il Comune di Empoli promuove l'inclusione delle bambine e dei bambini con disabilità nelle attività estive del territorio. Con il presente avviso si disciplinano le modalità di accesso al voucher “ad ore” di assistenza all'autonomia e alla comunicazione* destinato alle bambine e ai bambini con disabilità che frequentano centri estivi non accreditati dal Comune (Extra-cartellone) nel periodo giugno–settembre 2026.

Il voucher consiste in ore di assistenza, erogate da personale qualificato messo a disposizione dal Comune tramite il proprio operatore affidatario dell'appalto di assistenza. Non è convertibile in denaro.

*da ora in poi solo “ore di assistenza”

Art. 2 – Destinatari

Possono presentare domanda i genitori o soggetti con responsabilità genitoriale di bambine e bambini che soddisfano tutti i seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- residenza nel Comune di Empoli alla data dell'istanza;
- età inferiore a 18 anni (18 anni non compiuti alla data della presentazione dell'istanza);
- riconoscimento della disabilità ai sensi dell'art. 3, comma 1 o comma 3, della Legge 104/1992;
- iscrizione e ricevuta pagamento a un centro estivo non accreditato dal Comune di Empoli nel periodo giugno –settembre 2026;
- assenza di morosità dell'intero nucleo familiare verso il Comune di Empoli.

Art. 3 – Contenuto e durata del voucher

Il voucher garantisce ore di assistenza individuale svolte dal personale dell'operatore affidatario del Comune, alle seguenti condizioni:

- durata massima: 5 settimane, anche non consecutive;
- monte ore settimanale: da un minimo di 5 a un massimo di 25 ore settimanali. Si precisa che il monte ore assegnato, a ciascun/a bambino/a, sarà definito dal Tavolo di Coordinamento composto dal Comune di Empoli e dalla SDS Empolese Valdarno Valdelsa, tenendo conto del budget complessivo disponibile e delle esigenze educative e del livello di autonomia del/della bambino/a.
- periodo di utilizzo: giugno – settembre 2026;
- luogo di erogazione: il centro estivo non accreditato (extra Cartellone Verde Azzurro) frequentato dal minore.

Art. 4 – Modalità di erogazione del servizio

Le ore di assistenza previste dal voucher sono erogate direttamente dal personale educativo dell'operatore affidatario dell'appalto di assistenza del Comune di Empoli.

Il servizio non viene liquidato come rimborso economico alla famiglia né come compenso all'associazione o al centro estivo: è il Comune che mette a disposizione personale qualificato e l'ente gestore del servizio coordinerà l'intervento con il centro estivo frequentato.

Il personale educativo opera a supporto della bambina o del bambino durante le ore di frequenza al centro estivo, con l'obiettivo di favorirne la piena partecipazione alle attività e l'inclusione nel gruppo.

Art. 5 Coordinamento con il Centro estivo

Il Comune provvederà a contattare il gestore del centro estivo scelto dalla famiglia per ottenere la necessaria autorizzazione all'accesso e a dare indicazioni all'ente gestore del servizio di assistenza per definire le modalità operative di presenza dell'educatore.

Art. 6 Continuità educativa e affettiva

Il Comune, nella programmazione del servizio estivo, si impegna a perseguire, per quanto possibile, il principio di continuità educativa e relazionale.

In particolare, nell'assegnazione del personale educativo si chiederà all'operatore affidatario del servizio di cercare di garantire – ove fattibile – che il bambino o la bambina sia seguito dalla stessa figura educativa che lo ha accompagnato nel corso dell'anno scolastico, con la quale ha già costruito una relazione di fiducia.

Tuttavia, la concreta possibilità di assicurare tale continuità dipende da una pluralità di fattori non sempre prevedibili o modificabili, tra cui:

- il numero complessivo di bambine e bambini che usufruiranno del voucher nel medesimo periodo e la conseguente necessità di distribuire il personale disponibile;
- gli orari e le settimane di frequenza al centro estivo indicati dalla famiglia;

- la disponibilità dell'educatore/educatrice di riferimento a svolgere il servizio nel periodo estivo, anche in considerazione dei propri diritti contrattuali (ferie, riposi, organizzazione dei turni).

L'impossibilità di garantire la continuità con la figura educativa dell'anno scolastico non costituisce causa ostativa all'erogazione del voucher. In tal caso verrà comunque assegnato personale qualificato dell'operatore, che acquisirà le informazioni necessarie per garantire un adeguato supporto.

Art. 7 Criteri di assegnazione e priorità

Il Comune di Empoli destina al presente intervento un budget complessivo massimo di **euro venticinquemila/00 (€ 25.000/00)**. Le ore di assistenza educativa sono erogate nei limiti di tale dotazione finanziaria.

Criteri di ammissibilità e priorità

Le domande ritenute ammissibili sono evase secondo il criterio nell'ordine determinato dalla combinazione dei seguenti criteri, applicati in sequenza:

1. **Gravità della disabilità:** priorità alle bambine e ai bambini con necessità di sostegno elevato e molto elevato (ex art. 3, comma 3, Legge 104/1992);
2. **Ordine cronologico di presentazione della domanda:** a parità dei criteri precedenti, le domande sono evase secondo la data e l'ora di ricezione, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Ai fini della determinazione dell'ordine di arrivo si considera la **data e ora di ricezione dell'istanza on line**.

Nei casi in cui sia attivato il **soccorso istruttorio** ai sensi dell'art. 7, la domanda – se regolarizzata con esito positivo – mantiene come data rilevante quella di **presentazione originaria**, e non quella della successiva integrazione.

Art. 6 – Responsabile del procedimento e ufficio competente (artt. 4 e ss. Legge 241/1990)

Ai sensi degli artt. 4 e seguenti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., si indicano di seguito i riferimenti del procedimento amministrativo:

Ufficio competente

Comune di Empoli – Settore Servizi alla Persona – U.O.C. Servizi Educativi e istruzione - Email: scuola@comune.empoli.fi.it *Responsabile del procedimento Dott.ssa Elisa Bertelli*
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'ufficio ai recapiti indicati sopra.

Termini del procedimento

Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, salvo sospensioni per integrazioni documentali.

L'esito (concessione o diniego del voucher) è comunicato alle famiglie tramite sul portale del cittadino.

Art. 7 – Presentazione della domanda

La domanda compilata on line deve essere presentata nel periodo compreso tra il **4 maggio e il 31 maggio** e corredata dalla seguente documentazione:

- **copia del verbale di accertamento della disabilità (Legge 104/1992): da allegare esclusivamente** per le bambine e i bambini che nell'anno scolastico in corso **non sono seguiti dal servizio comunale di assistenza all'autonomia e alla comunicazione**.
- Iscrizione e Ricevuta di pagamento del centro estivo non accreditato (con indicazione delle settimane di frequenza e dell'orario).

Le domande potranno continuare ad essere presentate anche oltre la scadenza; queste saranno automaticamente inserite in una lista d'attesa, rispettando l'ordine cronologico di presentazione. L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare l'accoglimento di tali domande solo nel caso in cui siano disponibili risorse residue stanziare per tale intervento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora la domanda risulti **irregolare o incompleta** – ossia presentata da soggetto legittimato ma carente di uno o più documenti o informazioni richieste – il Responsabile del procedimento invita il richiedente a regolarizzare o integrare la documentazione, assegnando un termine non inferiore a **10 giorni** dalla notifica della richiesta.

La regolarizzazione o integrazione produce effetti dalla data di presentazione della domanda originaria. Il mancato riscontro entro il termine assegnato comporta **l'esclusione della domanda dalla procedura**.

Rientrano nell'ambito del soccorso istruttorio, a titolo esemplificativo: la mancanza dell'attestazione di frequenza al centro estivo, l'incompletezza nella indicazione delle settimane o degli orari di frequenza.

Art. 8 – Tutela giurisdizionale e ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati in esecuzione del presente avviso (concessione, diniego, revoca del voucher) è ammesso ricorso nelle seguenti forme:

- a) Ricorso gerarchico (se previsto): ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 30 giorni dalla notifica o comunicazione del provvedimento, rivolto al Dirigente/Responsabile del Settore.
- b) Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Toscana: ai sensi degli artt. 29 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del Processo Amministrativo), entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento.
- c) Ricorso straordinario al Capo dello Stato: ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento, in alternativa al ricorso al TAR.

Prima di adire le vie giurisdizionali, l'interessato può presentare istanza di riesame o di autotutela al Responsabile del procedimento, che provvederà nei termini di legge.

Art. 9 – Trasparenza, pubblicazione e accesso agli atti

Pubblicazione

Il presente avviso è pubblicato, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" del sito istituzionale del Comune di Empoli (www.comune.empoli.fi.it) e all'Albo Pretorio online.

I provvedimenti di concessione del voucher (in forma aggregata, nel rispetto della privacy) saranno pubblicati nella sezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici" ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

Accesso agli atti

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990, i soggetti interessati possono esercitare il diritto di accesso documentale agli atti del procedimento presentando apposita istanza al Settore Servizi alla Persona.

È altresì garantito l'accesso civico semplice e generalizzato ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013.

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti nell'ambito del presente procedimento sono trattati dal Comune di Empoli, in qualità di Titolare del trattamento, ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003, per le sole finalità connesse all'istruttoria e alla gestione del voucher. L'informativa completa è disponibile sul sito istituzionale e presso gli uffici.

Art. 10 – Informazioni e contatti

Per informazioni sul presente Avviso e sulle modalità di accesso al voucher:

U.O.C. Servizi educativi e istruzione – Comune di Empoli. Tel. 0571757060 - Email: scuola@comune.empoli.fi.it

Art. 11 – Obblighi dei beneficiari, decadenza e revoca

Il genitore o soggetto con responsabilità genitoriale del bambino beneficiario del voucher è tenuto a:

- **comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento qualsiasi variazione rilevante**, tra cui: cambio del centro estivo frequentato, modifica delle settimane o degli orari di frequenza, interruzione anticipata della frequenza;
- non cumulare il voucher con i benefici dei centri estivi accreditati, come previsto dall'art. 2 del presente avviso.

Cause di decadenza

Il beneficiario decade dal diritto al voucher nei seguenti casi:

- **false dichiarazioni o documentazione non veritiera** presentate in sede di domanda o nel corso del procedimento, fermo restando l'obbligo di segnalazione all'Autorità competente;
- **assenze ingiustificate prolungate del minore dal centro estivo**, per un periodo superiore a **5 giorni consecutivi** senza che la famiglia abbia fornito motivazione al Responsabile del procedimento;

La decadenza è dichiarata con provvedimento motivato del Responsabile del procedimento, previa comunicazione all'interessato e assegnazione di un termine di 10 giorni per eventuali controdeduzioni. Il provvedimento di revoca comporta la cessazione immediata del servizio. Qualora le ore di assistenza siano già state in parte erogate, il Comune valuta la possibilità di recupero del valore del servizio fruito in assenza dei requisiti, nei casi di false dichiarazioni nelle forme consentite dalla legge.

Empoli, _____
